

Incentivazione fonti rinnovabili con Tariffa Omnicomprensiva: chiarimenti in merito all'utilizzo della stearina di palma

A seguito delle numerose richieste di informazioni pervenute al GSE, si ritiene opportuno fornire un chiarimento circa l'utilizzo della stearina di palma ai fini dell'erogazione della tariffa omnicomprensiva ai sensi del DM 18 dicembre 2008.

La stearina di palma è un prodotto ottenuto mediante il primo stadio di raffinazione dell'olio di frutti di palma, attraverso frazionamento per cristallizzazione e filtrazione a una determinata temperatura. L'utilizzo della stearina di palma come biocombustibile prevede che sia mantenuta allo stato liquido, sia durante il trasporto che lo stoccaggio in cisterne, ma anche per il successivo utilizzo energetico. Dunque nonostante la stearina di palma sia solida a temperatura ambiente, è da considerarsi un biocombustibile liquido.

Ai fini dell'impiego energetico diverso dall'autotrazione, la classificazione normativa dell'olio di palma e dei suoi derivati è riportata dalla specifica tecnica UNI/TS 11163 (2009) "Biocombustibili liquidi - Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico" elaborata dal Comitato Termotecnico Italiano, in cui la stearina di palma è qualificato come biocombustibile liquido e a cui corrisponde (al pari dell'olio di palma e dell'altra frazione primaria oleina di palma) una classificazione parallela identificata dal codice doganale base NC 1511. A riguardo la Circolare 37D/2007 dell'Agenzia delle Dogane ha chiarito come la definizione di Oli Vegetali Puri non modificati chimicamente si debba applicare ai codici doganali NC da 1507 a 1515, definizione richiamata anche nella circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5220 del 31 marzo 2010.

Peraltro, la UNI/TS 11163 (2009) includendo la stearina di palma tra i "biocombustibili e i loro principali intermedi e derivati" la escluderebbe da una classificazione come "sottoprodotto", per lo meno nel campo dell'impiego energetico. Infatti, riprendendo la definizione di "sottoprodotto" riportata nell'articolo 184-bis comma 1 del D.Lgs 152/2006 (articolo introdotto dall'articolo 12 del d.lgs. n. 205 del 2010), anche se riferita alla normativa sui rifiuti, si evince che:

- "È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

In particolare per la stearina di palma non risulterebbe applicabile la lettera a) del comma 1 del citato articolo 184-bis del D.Lgs 152/2006. Infatti, il processo industriale che porta alla produzione della stearina di palma (raffinazione e frazionamento dell'olio di palma grezzo) è effettuato allo scopo di ottenere una serie di prodotti attraverso trattamenti meccanici e fisici. Tra questi prodotti vi è anche la stearina di palma, che è una delle due frazioni nelle quali l'olio di palma grezzo viene separato, prima ancora di subire altri trattamenti specifici.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si informano gli operatori che la stearina di palma è da considerarsi un biocombustibile liquido che deve rispettare i criteri sulla sostenibilità di cui al DM 23 gennaio 2012 e ss.mm.ii. e non tracciabile secondo il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio dell'Unione Europea, del 19 gennaio 2009.

Come noto la Tabella 3 contenuta nella Legge Finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007, così come modificata dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009, individua le tariffe omnicomprensive da riconoscere all'energia prodotta dalle diverse fonti. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 364 della legge 228 del 24 dicembre 2012:

6	Biogas e <u>biomasse</u> , esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009	28 c€/kWh
8	Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del	

C	Consiglio, del 19 gennaio 2009	

L'art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, prescrive, inoltre, che "ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 i residui di macellazione, nonché i sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e forestali, non sono considerati liquidi anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o dell'impianto di conversione in energia elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica".

Sulla base di quanto precedentemente esposto, fermo restando il rispetto dei requisiti di sostenibilità e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 364 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, si precisa che agli impianti che utilizzano stearina di palma qualificati ai sensi del DM 18 dicembre 2008 entrati in esercizio nel periodo tra il 1°gennaio 2008 ed il 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della Legge n. 99 del 2009, spetta il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva di 0,22 Euro/kWh, mentre agli impianti entrati in esercizio successivamente spetta il riconoscimento 0,18 €/kWh.

La stearina di palma, infine, non essendo considerata come sottoprodotto non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 25 comma 5 del D.Lgs. 28/11.